

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

MAGISTRATURA  
Nuovo concorso  
per 320 posti



Procede il programma di reclutamento della magistratura ordinaria attuato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, sin dai primi mesi del suo insediamento a via Arentula. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 67 di ieri - 4ª serie speciale - del Dm 31 maggio 2017, che mette a concorso 320 posti di magistrato ordinario, il conteggio totale delle assunzioni ascrivibili alla gestione-Orlando sale a 1.030 grazie a cinque concorsi banditi negli ultimi tre anni. Nella pagina del sito istituzionale del ministero dedicata al concorso, un allegato spiega come compilare la domanda, che dovrà poi essere inviata solo telematicamente. La scheda di sintesi illustrativa del bando avverte che per problemi tecnici i candidati potranno chiedere supporto esclusivamente via e-mail, sebbene per casi particolarmente complessi il supporto potrà valutare di contattare il candidato telefonicamente per indicarne la soluzione. Per le questioni giuridiche relative al bando, invece, i candidati potranno inviare una mail ordinaria, una pec o una raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il diario con le prove scritte sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 dicembre.

Sezioni unite penali. Le prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» sono indeterminate

# Prevenzione a rischio genericità

La persona interessata non è in grado di conoscere le condotte vietate

Giovanni Negri  
MILANO

La mancata osservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» da parte di chi è soggetto a sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non deve essere sanzionata. Può tuttavia avere una rilevanza per l'eventuale aggravarsi della misura di prevenzione speciale. Lo puntualizzano le Sezioni unite con la sentenza 40076 depositata ieri. La pronuncia prende atto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del febbraio scorso, sentenza De Tommaso, con la quale, da una parte, è stata complessivamente criticata la disciplina italiana delle misure di prevenzione personali e, dall'altra, è stata riconosciuta l'estrema vaghezza e genericità del contenuto delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 25 agosto).

La Corte europea sottolinea-

va come queste prescrizioni non erano precise e definite, ma erano state interpretate dalle Corti in modo da creare un deficit di determinatezza di precisione che rende privo di contenuto precettivo. Si tratta di una prescrizione generale, che indica alcun comportamento specifico da osservare, nell'ambito di cui opera un riferimento indistinto a tutte le leggi dello Stato. La persona interessata non è in grado di conoscere le condotte vietate, né le conseguenze penali che seguono. Un aspetto di imprevedibilità sul quale si sono soffermate anche le contestazioni da parte della Corte europea.

### LE INDICAZIONI

La mancata osservanza tuttavia può condurre a un aggravarsi del trattamento deciso dal giudice

Di più. La Cassazione avverte che anche l'interpretazione diretta a restringere la portata della norma alle sole violazioni delle norme penali e degli illeciti amministrativi di maggiore gravità, non è in grado di ridimensionare la discrezionalità assai ampia del giudice nel dare un contenuto alla disposizione incriminatrice. L'autorità giu-

dispettare le leggi «si propone di determinarne i vaghi da precludere un deficit di determinatezza di precisione che rende privo di contenuto precettivo. Si tratta di una prescrizione generale, che indica alcun comportamento specifico da osservare, nell'ambito di cui opera un riferimento indistinto a tutte le leggi dello Stato». La persona interessata non è in grado di conoscere le condotte vietate, né le conseguenze penali che seguono. Un aspetto di imprevedibilità sul quale si sono soffermate anche le contestazioni da parte della Corte europea.

Di più. La Cassazione avverte che anche l'interpretazione diretta a restringere la portata della norma alle sole violazioni delle norme penali e degli illeciti amministrativi di maggiore gravità, non è in grado di ridimensionare la discrezionalità assai ampia del giudice nel dare un contenuto alla disposizione incriminatrice. L'autorità giu-

### MASSIMA

Le norme penali sono norme precettive, in quanto funzionali ad influire sul comportamento dei destinatari, ma tale carattere difetta alle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», perché il loro contenuto è amplissimo e indefinito non è in grado di orientare il comportamento sociale richiesto. L'indeterminazione delle due prescrizioni in esame è tale che impedisce la stessa conoscibilità del precetto in primo luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice. (...) In sostanza, il rapporto che lega la determinatezza della norma penale alla sua prevedibilità e conoscibilità finisce per influire sulla sussistenza stessa della colpevolezza, intesa come possibilità del destinatario di «essere motivato dal diritto». Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 5 settembre 2017, n. 40076

diziaria potrebbe cioè farvi rientrare anche condotte solo colpose oppure effettuate scelte arbitrarie sugli illeciti amministrativi da prendere in considerazione.

Le norme penali hanno l'obiettivo di influire sui comportamenti dei destinatari, ma si tratta di una caratteristica che non riguarda la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi perché il suo contenuto non è in grado di orientare il comportamento sociale richiesto. Non è cioè evidente quali condotte siano dannose socialmente e vanno evitate e quelle socialmente utili che vanno invece cercate.

Però, la prescrizione del rispetto delle leggi, più che del vivere onestamente che non è mai stata considerata in maniera autonoma, può avere un'importanza indiretta nell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Processo penale. Atti dalla Cassazione al Tribunale per riesaminare il caso

# Con l'abolizione del reato salta anche il patteggiamento

Alessandro Vitiello

Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege. È il principio di diritto romano penale arrivato fino ai nostri giorni e puntualmente applicato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 40239 depositata ieri, che annulla quella del Tribunale di Torino in applicazione della pena patteggiata dalle parti in

un giudizio a carico di un cittadino senegalese accusato di detenzione e spaccio di droghe «leggere», reato abolito, più che fattispecie minori e conseguenze al crimine principale.

Non è possibile, si sono i giudici della seconda sezione, sempre più spesso si ripete la stessa applicazione del reato abrogato,

perché ciò è possibile solo quando la pena base non sia stata «determinata proprio con riferimento al reato abolito». Con il venir meno del crimine, infatti, viene meno uno dei termini essenziali dell'accordo che ha portato al patteggiamento, travolgendo di fatto l'intero procedimento giudiziario. E il ragionamento vale an-

che per l'identificazione del singolo «aumento in continuazione».

Le parti, quindi, vanno messe in condizione di rivalutare le condizioni del eventuale accordo. La Cassazione, di conseguenza, rimette gli atti al tribunale di Torino e alla prefettura per ciò che attiene all'esecuzione.

Annullata, poi, anche la confisca di denaro collegato dagli inquirenti all'attività di spaccio del cittadino senegalese, perché la motivazione adottata dalla sentenza del tribunale di Torino

non dimostrava il nesso di pertinenza necessario al provvedimento cautelare e che trova la sua giustificazione o il compimento di nuovi delitti.

Il nesso di pertinenza, infatti, secondo la seconda sezione penale della Cassazione, non era stato motivato adeguatamente poiché i giudici piemontesi avevano argomentato sulla «riferibilità» del danaro al reato contestato. Motivazione che la Corte qualifica come meramente «apparente».

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

FALLIMENTI  
L'indirizzo Pec  
va tenuto operativo



La legge fallimentare, garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previa notizia presso l'indirizzo pec del quale l'imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa. Corte di cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 04 luglio 2017, n. 16447

SOCIETÀ

L'impresa inattiva resta commerciale

A una società che abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività. Corte di cassazione, civ., sez. VI-2, ordinanza del 19 luglio 2017, n. 17848

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Locazione finanziaria. La legge sulla concorrenza, che è in vigore dal 29 agosto, «tipizza» il contratto

# Leasing con regole su misura

L'esistenza di una normativa ad hoc riduce i margini di incertezza

Angelo Busani

Praticato fin dagli anni '70 ma rimasto finora praticamente privo di regolamentazione legislativa, il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario) trova finalmente, con l'emanazione della legge sulla concorrenza (n. 124/2017), una propria definizione e la disciplina di alcuni suoi salienti aspetti.

Anzitutto, la legge sulla concorrenza fornisce la definizione della locazione finanziaria. Da questo deriva che il leasing finanziario diventa un contratto «tipico» (purtroppo non inserito nel Codice civile, con ennesimo sfregio alla sistematicità della nostra legislazione) dopo esser stato, per oltre 50 anni, l'esempio «di scuola», stante la sua frequenza, cui si ricorreva nelle aule universitarie per spiegare agli studenti la categoria dei contratti «atipici»: vale a dire, quelli che non trovano espressa definizione o disciplina nella legislazione

vigente e la cui regolamentazione deve essere faticosamente ricostruita mediante l'utilizzo (spesso controverso, come dimostra la pluridecennale giurisprudenza proprio in tema di leasing) di norme che la legge dedica (come sancisce l'articolo 12, comma 2, preleggi) a «casi simili o materie analoghe».

Per il leasing si ricorreva, caso per caso, alle norme sulla locazione per disciplinare quegli aspetti del leasing inerenti al godimento del bene da parte dell'utilizzatore e a quelle della compravendita per disciplinare quegli aspetti inerenti l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore.

L'essere definito dalla legge commerciale, dunque, al leasing finanziario il pregio di essere distinguibile da altre figure simili (come la vendita con riserva della proprietà, la locazione, il noleggio, il rent to buy e il leasing operativo, vale a dire il leasing

praticato dallo stesso produttore del bene, come strumento di commercializzazione) e di poter averla certezza di quali sono le regole ad esso applicabili in quanto appunto specificamente dettate per il contratto di locazione finanziaria. Insomma, la nuova disciplina conferisce maggior certezza ai rapporti nascenti dal contratto di leasing finanziario e rappresenta una causa sicuramente deflattiva del relativo e sinora ingente contenzioso.

Per il vero, l'ordinamento già conosce una definizione di «leasing abitativo», contratto definito e regolamentato dalla legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 76, legge 28 dicembre 2015 n. 208): si tratta, peraltro, di un leasing settoriale, limitato appunto all'acquisto dell'abitazione «principale» da parte di una persona fisica e che finora, tra l'altro, non risulta aver ancora avuto un significativo utilizzo.



### STUPEFACENTI Fatti di lieve entità? Patente revocata

di Francesco Machina Grifeo

Anche dopo le modifiche all'articolo 73 del Dpr 309/1990, la revoca della patente resta conseguenza automatica per condanna per detenzione o spaccio di droga.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

Il leasing della legge sulla concorrenza è, dunque, definito come quel contratto con il quale specifici soggetti operanti in campo finanziario, e solo essi (vale a dire, le banche o gli altri intermediari finanziari iscritti nell'albo disciplinato all'articolo 106 del testo unico bancario, il Dlg 385/1993), si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene (immobile, mobile e anche un bene immateriale) su scelta e secondo le indicazioni del loro cliente (il cosiddetto «utilizzatore»), che ottiene poi la detenzione di tale bene per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, calcolato tenendo conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risoluzione. In caso di inadempimento

# Il bene va venduto a prezzi di mercato e con rapidità

Una volta che, a causa del grave inadempimento dell'utilizzatore, si sia verificata la risoluzione del contratto, la società di leasing, da un lato, ha diritto alla restituzione del bene oggetto del contratto di leasing e, dall'altro, deve procedere alla sua vendita attenendosi ai criteri di celerità, trasparenza e pubblicità e adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore. Al riguardo, la società di leasing deve procedere alla vendita sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati (ad esempio, le rilevazioni di Nomisma, dell'Om, di Scenari Immobiliari, di Eurotax, di Quattroruote, eccetera).

Quando non è possibile fare riferimento a tali valori, si deve effettuare la vendita facendo riferimento a una stima effettuata da un perito scelto d'accordo tra la società di leasing e l'utilizzatore nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dalla stessa società di leasing in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, il quale ha dieci giorni di tempo per esprimere la sua preferenza, che è vincolante.

Allo scopo di tutelare l'utilizzatore dal rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing, la legge poi dispone (sostanzialmente replicando quanto già previsto dalla legge 208/2015 per il leasing abitativo e dalla legge fallimentare negli articoli 72-querter e 169-bis per il caso del fallimento dell'utilizzatore o la sua assoggettamento a un procedura di

concordato) che essa è tenuta a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene, deducendo una somma pari all'ammontare:

- dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
- dei canoni a scadere, solo in linea capitale;
- del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto;
- le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta tuttavia fermo, nella misura in cui residua, il diritto di credito della società di leasing

### OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

All'utilizzatore va il ricavato della vendita dal quale vanno sottratti i canoni non pagati e le spese anticipate per il recupero

nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita del bene sia inferiore all'ammontare del predetto importo dovuto dall'utilizzatore alla società di leasing.

In sostanza, è disposto che la società di leasing recuperi almeno il capitale impiegato per l'acquisto del bene e ogni spesa inerente a detto recupero, in modo da non avere perdite (fatto salvo l'eventuale risarcimento correlato al lucro cessante), senza che, a tutela dell'utilizzatore, la società di leasing si venga a trovare in una situazione più vantaggiosa di quella che si sarebbe determinata se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto dall'utilizzatore.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA